



DELIBERA N. 34 DEL 31 LUGLIO 2019

**ADDENDUM ALL'ACCORDO DI SECONDO LIVELLO DEL 21.01.2010, APPROVATO CON
DELIBERA DEL COMITATO PORTUALE N. 5/2010, APPLICATO AL PERSONALE
IMPIEGATIZIO DELL' AUTORITY DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO
CENTRO SETTENTRIONALE**

IL COMITATO DI GESTIONE

- VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, recante "Disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale" e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 392 del 24.11.2016, con il quale l'Avv. Francesco Maria di Majo è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale (AdSP);
- VISTA la Delibera del Comitato di gestione n. 01 del 31.07.2017 relativa alla nomina della Dott.ssa Roberta Macii a Segretario generale di questa AdSP, avvenuta con Delibera del Comitato portuale n. 06 del 29.05.2017;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 257 del 19.09.2018 di aggiornamento della Composizione del Comitato di gestione di questa AdSP, costituito con D.P. n. 199 del 31.07.2017;
- VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 48 del 26.10.2018 relativa al Bilancio di Previsione 2019;
- VISTA la nota M INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE. U0005674 del 28.02.2019 con la quale il Ministero vigilante ha approvato il Bilancio di previsione 2019;
- VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 20 del 18.04.2019 relativa alla 1ª nota di variazione al Bilancio di Previsione 2019;
- VISTA la nota M INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE. U0017577 del 21.06.2019 con la quale il Ministero vigilante ha approvato la 1ª nota di variazione al Bilancio di Previsione 2019;

- VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 29 del 12.06.2019 relativa alla II^a nota di variazione al Bilancio di Previsione 2019 ed in attesa di ulteriore approvazione da parte dei ministeri vigilanti;
 - VISTO il verbale della riunione sindacale del 13.06.2019, in occasione della quale l'Amministrazione ha comunicato alle OO.SS. aziendali l'intenzione di accogliere la proposta unitaria concernente la modifica della parte normativa dell'Accordo di II livello, approvato con delibera del Comitato Portuale n. 5 dell'8.02.2010, ad oggi vigente e stabilire, quale documento definitivo, il testo del "Regolamento sugli incentivi di cui al D.Lgs. n. 50/2016" parte integrante del precitato accordo;
 - ESAMINATA la memoria predisposta dalla Segreteria Generale (allegata e parte integrante della presente delibera) concernente la proposta di addendum all'accordo aziendale di II livello del 21.01.2010 e la proposta di regolamento di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
 - TENUTO CONTO del "consensus" espresso dall'Organismo di partenariato nella riunione del 23 luglio u.s.;
 - Alla presenza dei componenti del Comitato di gestione: Avv. Francesco Maria di Majo, Ing. Matteo Africano, Arch. Roberto Fiorelli, Dott. Giuseppe Lotto;
 - Alla presenza del rappresentante dell'Autorità marittima C.V. (CP) Vincenzo Leone, che dichiara la materia non di competenza;
 - Alla presenza dei componenti del Collegio dei revisori dei conti: Dott. Costanzo D'Ascenzo e Dott.ssa Amalia Russo;
- all'unanimità dei presenti aventi diritto al voto,

DELIBERA

Di approvare la proposta di addendum all'accordo aziendale di secondo livello del 21.01.2010, approvato con delibera del Comitato Portuale n. 5 dell'8.02.2010, ad oggi vigente e applicato al personale impiegatizio dell'AdSP e il Regolamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, parte integrante del precitato accordo.

Civitavecchia, 31 luglio 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Roberta MACII)

IL PRESIDENTE

(Avv. Francesco Maria di MAJO)

**MEMORIA PER IL COMITATO DI GESTIONE
ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N. 5**

OGGETTO: Proposta di addendum all'accordo aziendale di II livello del 21.01.2010 (CCNL Porti) e Proposta di regolamento di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..

Nella riunione sindacale del 13.06.2019 l'Amministrazione ha comunicato alle OO.SS. aziendali l'intenzione di accogliere la proposta unitaria concernente la modifica della parte normativa dell'Accordo di II livello ad oggi vigente e stabilire, quale documento definitivo, il testo del "Regolamento sugli incentivi di cui al D.Lgs. n. 50/2016" redatto dall'Area Tecnica.

Con tale comunicazione è stato avviato l'iter approvativo dei seguenti documenti:

1. Addendum all' Accordo di II Livello della contrattazione ad oggi vigente;
2. Regolamento degli incentivi valido ed efficace dalla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n. 50/2017;

L'iter di approvazione dei due documenti sopraindicati richiederà la preliminare espressione del *consensus* da parte dell'Organismo di Partenariato Risorse Mare e l'approvazione definitiva del Comitato di Gestione.

L'aggiornamento dell'Accordo di II livello è relativo esclusivamente alla parte normativa dell'accordo medesimo e l'Amministrazione ha comunicato alle OO.SS. che, a seguire, verrà avviata la trattativa per l'aggiornamento della parte economica.

L'approvazione dell'Addendum normativo all'Accordo di secondo livello riveste carattere d'urgenza, visto l'ampio lasso temporale intercorso rispetto all'ultima trattativa di II livello tenutasi all'interno dell'Ente.

L'ultima trattativa risale all'anno 2010.

L'Addendum si compone di 13 articoli, che riguardano i seguenti argomenti:

1. Orario di Lavoro;
2. Banca Ore;
3. Ferie, Programmazione annuale delle chiusure aziendali e festività soppresse;
4. Permessi retribuiti per familiari;
5. Permessi Aziendali;
6. Formazione Professionale;
7. Congedo Parentale ad ore;
8. Regolamento art. 13 del D.Lgs. 50/2016;
9. Coperture Assicurative;
10. Vestiario;
11. Fruizione Pasti all'interno dell'Ente;

12. Misure per il miglioramento delle condizioni ambientali, prevenzione delle malattie ed infortuni;
13. Borse di Studio;

Inoltre questa AdSP, sulla base delle numerose modifiche normative intervenute durante il corso degli anni che hanno variato le modalità con cui ripartire i fondi riferiti alla quota dell'incentivo di cui all' art.18 della legge 109/94 e art.92 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., ha l'esigenza di adottare un nuovo Regolamento che disciplini il fondo di ripartizione.

Il Regolamento dell'incentivo ad oggi vigente è stato approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 81 del 25.10.2001.


In seguito l'Amministrazione al fine di attuare quanto disposto dall'art. 93 del D.lgs. n. 163/2006 recante norme per la ripartizione dell'incentivo commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinques, come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. n.90 del 24.06.2014 convertito in legge n. 114 del 11.08.2014 ha approvato con Decreto n. 311 del 24.11.2015 la costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione, destinando allo stesso risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara suddivise nel seguente modo:

- 80% ripartito per ciascun'opera o lavoro con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento adottato con Delibera del Comitato Portuale n. 81 del 25.10.2001
- 20% destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

A causa delle sopradette modifiche normative, l'ultima distribuzione relativa alla quota dell'incentivo ripartita al personale dell'Ente risale al 2015. Per gli interventi compiuti dopo il 19/04/2016, data dell'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, non sono state fatte erogazioni in attesa della redazione nonché approvazione del nuovo Regolamento.

Tale Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 (pubblicato in G.U. del 19 aprile 2016) e delle determinazioni dell'ANAC sul punto, disciplina il fondo di ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche in ambito lavori pubblici, servizi e forniture e stabilisce i criteri per la costituzione del fondo incentivo per le funzioni tecniche svolte dal personale interno e i criteri di ripartizione del suddetto fondo da corrispondere al personale appartenente a questo Ente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Roberta Macii)



PROPOSTA DI ADDENDUM ALL' ACCORDO DI SECONDO LIVELLO
DEL 21.01.2010
ADEGUAMENTO PARTE NORMATIVA
ADSP MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

PREMESSO:

- VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii., recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;
- VISTO il D. Lgs n° 169 del 04 agosto 2016, recante disposizioni in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 392 del 24.11.2016, con il quale l' Avv. Francesco Maria di Majo è stato nominato Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale (AdSP);
- VISTA la Delibera del Comitato di gestione n. 01 del 31.07.2017 relativa alla nomina della Dott.ssa Roberta Macii a Segretario Generale dell' AdSP del Mar Tirreno centro-settentrionale, avvenuta con Delibera del Comitato portuale n. 06 del 29.05.2017;
- VISTO in particolare l'art. 52 del richiamato CCNL disciplina in materia di contrattazione aziendale o di II° livello;
- VISTO l'accordo integrativo di II° livello sottoscritto dall'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta in data 21.01.2010, approvato dal Comitato Portuale con delibera n° 5 dell'08.02.2010 integrativo dei precedenti accordi in materia di contrattazione decentrata di cui al richiamato art. 52 del CCNL dei Lavoratori dei Porti che qui integralmente si richiamano unitamente alle precedenti intese sottoscritte;
- CONSIDERATO che nel periodo di vigenza delle disposizioni di cui al D.L. 78/2010 (2011 – 2014) non è stata sottoscritta alcuna intesa con le OO.SS. in materia di integrazione delle previgenti intese in materia di II° livello;
- CONSIDERATO che il trattamento ordinariamente spettante al personale, anche delle Autorità Portuali, previsto dalle disposizioni del D.L. 78/2010, è stato quello definito dalle previsioni contrattuali vigenti alla data del 31.12.2010;
- VISTO il rinnovo del CCNL dei Lavoratori dei Porti intervenuto in data 14.01.2014 per il triennio 2013 -2015, durante il periodo di vigenza del blocco retributivo;
- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n° 178/2015 con la quale è stata deliberata la sopravvenuta illegittimità costituzionale del regime di sospensione della contrattazione collettiva dei dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni;
- VISTO il protocollo d'intesa sottoscritto in data 12.02.2018 da Assoporti e le Organizzazioni sindacali nazionali, Filt CGIL, Fit CISL, UILTRASPORTI per la definizione delle linee guida

per la contrattazione decentrata per il personale dipendente delle Autorità di Sistema Portuale e, a decorrere dal 14.03.2018, anche UGL MARE-PORTI;

- **CONSIDERATO** che il sopracitato protocollo di intesa conferma le condizioni di miglior favore maturate dai dipendenti delle AdSP alla data di sottoscrizione del protocollo medesimo coerenti con le linee guida;
- **VISTE** le proposte pervenute dalle sigle sindacali presenti nell'Ente, Filt CGIL, Fit CISL, UILTRASPORTI e UGL MARE-PORTI;
- **CONSIDERATO** che la proposta avanzata dalle sopracitate OO.SS. è stata successivamente condivisa con gli iscritti;
- **VISTO** l'aggiornamento dei lavori del tavolo sindacale per la sola parte normativa del 29.05.2018, del 25.09.2018, del 11.03.2019 e del 13.06.2019 con tutte le OO.SS.;
- **VISTO** il vigente regolamento in materia di gestione delle presenze del personale dipendente;

**TANTO PREMESSO
SI CONCORDANO I SEGUENTI PUNTI**

Art. 01

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo. Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti dell'AdSP e conferma la validità delle condizioni finora fruite dai dipendenti dell'Ente. Ferme restando quanto previsto e riconosciuto dai precedenti accordi, si stabiliscono, per gli istituti contrattuali che seguono, le nuove condizioni integrative/rettificative.

Art. 02

ORARIO DI LAVORO – ART. 5 DEL CCNL

Ferma restando la durata normale dell'orario di lavoro settimanale, pari a 38 ore, si stabilisce, al fine di ottimizzare la presenza in servizio dei dipendenti consentendo loro una migliore organizzazione famiglia/lavoro, che l'articolazione delle 38 ore settimanali, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del dirigente dell'Ufficio, potrà essere stabilita nelle seguenti modalità che trovano la loro piena operatività con le previsioni del regolamento di gestione delle presenze che qui interamente si richiamano:

1. Orario con due rientri.

Lunedì – venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e due rientri settimanali (da concordare con il dirigente di riferimento) dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

2. Orario continuato senza rientri.

Lunedì – venerdì dalle ore 8:00 alle ore 15:36.

3. Orario con quattro rientri.

Di norma Lunedì – giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e 14:00 – 17:00 e il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00, salvo diversa esigenza dell'ufficio i quattro rientri possono subire spostamenti durante l'arco settimanale.

4. Orario personale addetto alla security

In Turno su sei giorni la settimana dalle ore 07:30 alle 13:50 o dalle 13:30 alle 19:50.

Si stabilisce che è consentito iniziare la giornata lavorativa alle ore 07:00 in caso di urgenze e/o direttive previa autorizzazione del Dirigente.

Art. 03

BANCA ORE

In relazione alla sempre crescente necessità di una più innovativa gestione del tempo finalizzata a bilanciare correttamente orario di lavoro e vita privata le Parti concordano di introdurre l'istituto della "Banca delle ore", pertanto le ore prestate oltre l'orario normale di lavoro (lavoro straordinario o supplementare), vengono accantonate in un conto individuale per ciascun lavoratore e possono essere fruite successivamente.

Prestazioni di lavoro straordinario: Per prestazione di lavoro straordinario s'intendono tutte le prestazioni rese dal personale fuori dall'orario di lavoro, per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ed imprevedibili, tenendo presente che tale istituto non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Lo straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal proprio Dirigente ed è rilevabile unicamente dalla timbratura. Non è considerato lavoro straordinario quello prestato nella mezz'ora antecedente l'inizio di ogni turno di lavoro e durante la pausa pranzo, salvo comprovate, saltuarie ed eccezionali esigenze di servizio, debitamente autorizzate.

Deposito delle ore depositate: Nel conto delle ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore prestate nel corso dell'anno oltre l'orario d'obbligo contrattuale. Il conto individuale aperto presso la banca da ciascun dipendente è costituito da tutte le prestazioni straordinarie effettuate per una durata di almeno 30 minuti debitamente e preventivamente autorizzate dal Dirigente di riferimento. Le ore accantonate saranno riportate mensilmente sul cartellino di ciascun lavoratore.

Fruizione delle ore depositate: Le ore accantonate possono essere utilizzate con moduli minimi di 30 minuti e fino ad un massimo corrispondente ad una giornata di lavoro. E' quindi ammesso il recupero a giornata intera, intervallato da giorno/i di ripresa del lavoro per un massimo di 5 giornate all'anno. I dipendenti inquadrati al 1° LP e Quadro, che abbiano accantonato un credito orario maggiore di 30 ore, potranno usufruire di permessi giornalieri, per un massimo di 5 giorni l'anno.

Pagamento delle maggiorazioni: Sulle ore accantonate nella banca ore e fruite spetta la maggiorazione prevista dall'art. 8 del CCNL.

Art. 04

FERIE, PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE CHIUSURE AZIENDALI E FESTIVITA' SOPPRESSE

Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti intese in merito alla fruizione delle ferie spettanti si stabilisce che durante il periodo 01 giugno - 30 settembre la fruizione delle ferie è assicurata con le modalità e la tempistica stabilita dal piano ferie che verrà approvato dal Segretario Generale sulla base

delle proposte dei singoli dirigenti che assicureranno la compatibilità dei periodi richiesti dal proprio personale alle esigenze operative degli Uffici.

Entro il mese di febbraio di ogni anno sarà cura dell'Amministrazione comunicare a tutto il personale la programmazione della sospensione delle attività degli Uffici in occasione delle festività nazionali. Qualora la sospensione dell'attività sia prevista per l'intera giornata verrà scomputato un giorno di ferie.

Nei giorni prefestivi potrà essere disposta la sospensione anticipata delle attività lavorative che potrà essere beneficiata dai dipendenti compatibilmente con le attività del proprio ufficio. La chiusura anticipata degli Uffici, qualora non fruita, non matura maggiore prestazione lavorativa.

Nel caso in cui, invece, si rendesse necessaria per esigenze di ufficio la presenza oltre l'orario di chiusura anticipata, tali ore o frazioni andranno a confluire nella banca ore.

Viene riconosciuta, al personale dipendente, la possibilità di usufruire di un numero di giorni di ferie aggiuntivo pari al numero delle festività soppresse non retribuite. Tale scelta deve essere comunicata all'inizio di ogni anno all'ufficio del Personale.

L'istituto delle ferie non potrà essere utilizzato per compensare il minor orario lavorato che potrà essere o recuperato con una maggiore prestazione lavorativa (farà fede il saldo orario del terzo mese successivo a quello in cui si è determinato il saldo negativo da recuperare) o detratto dalla busta paga come "Recupero debito orario" per un importo corrispondente alla valorizzazione delle ore a debito. Su richiesta del dipendente sarà possibile utilizzare entrambe le modalità congiuntamente.

La fruizione delle festività soppresse può essere eseguita, su richiesta del dipendente, oltre che nelle modalità già concordate con le precedenti intese anche come fruizione oraria per la compensazione del saldo negativo delle ore.

Il personale dipendente che ha optato per la fruizione delle festività soppresse in ferie potrà, qualora non abbia usufruito nel corso dell'anno di tale beneficio, nonché per la compensazione del saldo negativo delle ore, chiedere il pagamento in unica soluzione nel mese di gennaio dell'anno successivo alla scelta.

Art. 05

PERMESSI RETRIBUITI PER FAMILIARI

Si stabilisce di riconoscere 10 ore annue di permesso retribuito fruibili come assenza oraria e/o giornaliera per l'assistenza del coniuge (o del convivente), di parenti e affini entro il 2° grado, per i quali non venga fruito il beneficio dei permessi di cui alla Legge 104/92. Per godere di tali permessi il dipendente dovrà produrre apposita certificazione rilasciata dal professionista sanitario corredata da attestazione del grado di parentela.

Art. 06

PERMESSI AZIENDALI

Per le visite mediche previste dal protocollo sanitario integrativo, istituito con l'accordo integrativo aziendale di II° livello del 22 agosto 2005, il personale dipendente potrà fruire di un permesso aziendale presentando idonea documentazione giustificativa. Ai fini del calcolo delle giornate minime

di presenza, di cui all'accordo sindacale del 21 gennaio 2010, le assenze con la causale "permesso aziendale" sono considerate come presenza.

Art. 07

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le parti, riconoscendo la più ampia importanza ai momenti di accrescimento professionale del personale soprattutto nell'ottica dello sviluppo delle competenze, si impegnano, nel rispetto dei vigenti limiti di bilancio e compatibilmente con le opportunità di finanziamento (formazione finanziata) nonché dell'offerta formativa degli istituti convenzionati (SNA), a programmare con cadenza annuale i fabbisogni formativi per il tramite dei dirigenti d'area che si faranno carico di portare a conoscenza le esigenze dei propri collaboratori e di portarlo a conoscenza delle RSA. L'Amministrazione, nell'ambito dei fondi stanziati in bilancio sul Capitolo "Altri oneri per il personale" non utilizzati per le finalità per cui è stato istituito, provvederà a realizzare appositi corsi di formazione e di aggiornamento

Art. 08

CONGEDO PARENTALE A ORE

Il congedo parentale potrà essere fruito, oltre che in modalità mensile e giornaliera, anche ad ore.

Il congedo parentale potrà essere fruito, sia dal personale a tempo pieno che dal personale a tempo parziale, per periodi minimi di un'ora giornaliera e fino ad un massimo pari alla metà dell'orario di lavoro previsto per il giorno in cui avviene la fruizione, in base al profilo orario del dipendente, la cui somma nell'arco di ciascun mese di utilizzo deve corrispondere a giornate intere. Il monte ore corrispondente alla giornata lavorativa è pari a 7 ore e 36 minuti. L'introduzione della modalità di fruizione oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali può assentarsi dal lavoro a tale titolo.

Art. 09

REGOLAMENTO ART. 113 DEL D.L.GS 50/2016 E S.M.I.

In considerazione degli interventi normativi di riforma del codice dei contratti pubblici di cui al D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii. si stabilisce di approvare il nuovo regolamento per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche che si allega al presente accordo formandone parte integrante.

Il Responsabile del Procedimento in applicazione dell'art. 4 del citato regolamento, a cui spetta il compito di individuare i gruppi di lavoro (art. 4) adotterà criteri di assoluta trasparenza al fine di consentire e garantire una equa distribuzione degli incarichi e dei relativi fondi incentivanti a tutti i dipendenti della segreteria tecnico-operativa, tenuto conto anche della professionalità acquisita nel corso delle attività lavorative svolte dai dipendenti.

Art. 10

COPERTURE ASSICURATIVE

Preso atto delle previsioni del nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), in particolare del comma 4 dell'art. 24 del Codice, nonché quelli stabiliti dall'art. 20 del regolamento per

la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice, si stabilisce che l'Ente provvederà a garantire la tutela assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti prevista dalla richiamata normativa all'interno dei singoli quadri economici di approvazione dell'intervento.

Rimango confermate le attuali coperture assicurative disposte in favore delle altre categorie di dipendenti.

Art. 11

VESTIARIO

Si conviene di dare mandato all'Area Finanziaria e contabile di redigere, con la collaborazione delle RSA FILT CGIL FIT CISL ULTRASPORTI UGL MARE PORTI, RSPP e del RLS, un regolamento che preveda la tipologia e la quantità degli indumenti necessari all'adempimento degli obblighi normativi.

Art. 12

FRUIZIONE PASTI ALL'INTERNO DEI LOCALI DELL'ENTE

Preso atto dei profili orari con i quali viene articolata la prestazione lavorativa giornaliera con la conseguente presenza in ufficio dei lavoratori durante l'arco temporale normalmente destinato alla fruizione del pasto, si conviene, anche al fine di adempiere alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, di destinare spazi attualmente disponibili nei locali dell'Ente a zona ristoro presso cui poter fruire della pausa pranzo/caffè.

Art. 13

MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI, PREVENZIONE DELLE MALATTIE ED INFORTUNI

Tenuto conto dei risultati emersi dall'ultimo studio "ABC, ambiente e biomonitoraggio dell'Area di Civitavecchia", realizzato dal dipartimento di epidemiologia della Regione Lazio e dello Studio sugli "Effetti delle esposizioni ambientali ed occupazionali sulla mortalità della popolazione residente nell'area del comune di Civitavecchia" elaborato dal Dipartimento di epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 4 ed Arpa Lazio, l'Ente si impegna, compatibilmente con i fondi a disposizione, a patrocinare la sottoscrizione di un protocollo finalizzato al monitoraggio da effettuarsi tramite screening sanitario preventivo rivolto ai dipendenti interessati. Si conviene pertanto di dare mandato alle OO.SS. che intendano partecipare e al RSPP di avviare le istruttorie necessarie coordinandosi con l'Area Finanziaria e contabile.

Art. 14

BORSE DI STUDIO

Il fondo previsto dall'art. 45 del CCNL Lavoratori dei Porti del 1996 e richiamato nei CCNL successivi (art. 54 del vigente CCNL) istituito per lo svolgimento delle attività culturali, sociali e per il

tempo libero, il cui importo è costituito dallo 0,50 % della retribuzione lorda corrisposta ai dipendenti, determinato ogni anno. Parte di tale fondo viene utilizzato per l'erogazione di 3 borse di studio riservate ai Corsi di Laurea, pari ad € 800,00 cadauna e 6 borse di studio riservate agli iscritti delle scuole medie superiori, pari ad € 400,00 cadauna.

In considerazione dell'ampliamento della pianta organica, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con note M_TRA/PORTI/14806 dell'8 Novembre 2011, M_INF VPTM 21618 del 02/08/2016 e M_INF VPTM 4967 del 21/02/2018 è aumentato il numero dei figli dei dipendenti e, di conseguenza, il numero dei beneficiari di borse di studio.

Si rende necessario, pertanto; aumentare il numero delle borse di studio in favore degli studenti meritevoli, (figli dei lavoratori dell'AdSP, nonché dei lavoratori pensionati entro l'anno di erogazione), fermo restando gli importi già stabiliti, da 3 a 6 borse di studio riservate ai corsi di Laurea e da 6 a 10 borse di studio riservate agli iscritti alle scuole medie superiori. I requisiti ed i criteri necessari per accedere alla selezione vengono riportati sull'apposito "Bando di concorso per le borse di studio". L'utilizzo del Fondo destinato alle Borse di studio dovrà essere modulabile al fine di assegnare le eventuali borse di studio residuanti all'interno di uno dei due settori (universitario/scuole superiori) agli studenti comunque meritevoli ma in esubero per numero all'interno di un altro settore fino alla concorrenza dei complessivi importi disponibili per detta finalità.

IL SEGRETARIO GENERALE

FILTCGIL

FILCISL

UILTRAPORTI

UGL - MARE